24.61.14	Razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici (esclusi gli articoli per fuochi d'artificio)	24.61.14	Razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici (esclusi gli articoli per fuocchi d'artificio)
		24.61.15	Esplosivi preparati
		24.61.16	Polveri da sparo
		24.61.17	Detonatori

Categorie 27.10.2 e 27.10.3

27.10.2	Lingotti o altre forme primarie e semilavorati di ferro e di acciai non legati	27.10.2.	Lingotti o altre forme primarie e semilavorati di ferro e di acciaio
27.10.20	Lingotti o altre forme primarie e semilavorati di ferro e di acciai non legati		soppresso
27.10.3	Lingotti o altre forme primarie e semilavorati di acciaio inossidabile o di altri acciai legati		soppresso
27.10.30	Lingotti o altre forme primarie e semilavorati di acciaio inossidabile o di altri acciai legati		soppresso

---

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi

(93/C 271/06)

COM(93) 425 def.

(Presentata dalla Commissione il 21 settembre 1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'applicazione della direttiva 91/689/CEE (1) dipende dall'adozione da parte della Commissione di un elenco tassativo e cogente di rifiuti pericolosi;

considerando che è risultato evidente dai lavori svolti dal Comitato previsto all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE (2) modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (3) che non è stato possibile definire, entro la scadenza stabilita dalla direttiva 91/689/CEE, i rifiuti pericolosi sotto forma di un elenco completo e vincolante, conformemente al disposto dell'articolo 1, paragrafo 4, di detta direttiva;

considerando che è necessario garantire che la direttiva 91/689/CEE diventi operativa con il minor ritardo possibile;

considerando che è pertanto necessario modificare la definizione di rifiuti pericolosi in modo che l'applicazione della direttiva 91/689/CEE non sia più soggetta alla preventiva adozione di un elenco tassativo e cogente dei rifiuti pericolosi;

considerando che deve essere stabilito un elenco comunitario di rifiuti pericolosi, secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, tenendo conto degli allegati della direttiva 91/689/CEE;

(1) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 20.
(2) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 47.
(3) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48.

considerando che è necessario posporre la data di abrogazione della direttiva 79/319/CEE del Consiglio [1],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/689/CEE è così modificata:

1. L'articolo 1, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4. a) Ai fini della presente direttiva, si intende per "rifiuti pericolosi", qualsiasi sostanza o prodotto appartenente alle categorie o ai tipi generici di rifiuti di cui all'allegato I, tenendo conto dei costituenti di cui all'allegato II, ed avente una o più delle caratteristiche elencate nell'allegato III.

b) Secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, la Commissione stabilisce un elenco di rifiuti pericolosi. Nel compilare tale elenco, la Commissione tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, se necessario, dei valori limite di concentrazione. L'elenco è riesaminato periodicamente e, se necessario, modificato secondo la stessa procedura.

Una volta stabilito l'elenco comunitario di rifiuti pericolosi, qualunque decisione di uno Stato membro di considerare come rifiuti pericolosi talune categorie di rifiuti è notificata alla Commissione e riesaminata secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, ai fini dell'adeguamento di detto elenco.»

2. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 10*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno emanate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.»

3. L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 11*

La direttiva 78/319/CEE è abrogata a decorrere dal 31 dicembre 1994.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

---

[1] GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.